

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

1) Riferimento Normativo: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Art. 1

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità' con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

2) Il Collegio docenti al fine di assicurare che, a norma di legge, la valutazione abbia per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, definisce i seguenti criteri di valutazione:

- valutazione della situazione personale complessiva dell'alunno comprese eventuali disabilità e segnalazioni Dsa, Bes
- valutazione del grado di maturità raggiunto
- valutazione dell'efficacia del provvedimento di ammissione o non ammissione tenuto conto dell'età e del percorso scolastico
- valutazione del percorso formativo o di crescita
- valutazione della possibilità di recupero delle lacune in base alle possibilità, attitudini e situazione personale
- valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti: a tal fine si delibera che per insufficienza grave si intende il voto 4 (quattro) e che per insufficienza non grave si intende il voto di 5 (cinque). Il Consiglio di Classe discuterà se ammettere o non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di stato, se, in sede di scrutinio finale, egli consegue votazioni uguali o peggiori di quelle riportate nella seguente tabella in qualsiasi delle discipline curriculari:

	DISCIPLINA 1	DISCIPLINA 2	DISCIPLINA 3	DISCIPLINA 4	DISCIPLINA 5
A	4	4	4		
B	4	4	5	5	
C	4	5	5	5	
D	5	5	5	5	5

3) A titolo esemplificativo si riportano alcune applicazioni dei suddetti criteri.

Motivazioni per la non ammissione:

- Alunno che fatica tenere i ritmi e che può giovare di un anno di crescita psicofisica e di consolidamento delle abilità.
- Ha continuato a mostrare difficoltà nell'organizzazione del materiale scolastico necessario, che di frequente è stato dimenticato o confuso, e disattenzione rispetto alle attività svolte dalla classe.
- Qualora richiamato o sollecitato ad una maggiore partecipazione, solo di rado ha fornito risposte positive, più spesso, dopo un breve tempo di attenzione, è apparso nuovamente distratto.
- L'impegno personale e lo studio non sono risultati sufficienti e l'esecuzione dei compiti assegnati è stata spesso disordinata e incompleta.
- Non ha tratto giovamento neppure dalla possibilità di concordare tempi e contenuti di eventuali verifiche scritte e/o orali.
- L'inserimento nel piccolo gruppo è risultato insoddisfacente per quanto concerne le abilità di base che si volevano recuperare.
- L'alunno ha evidenziato, nel corso dell'intero anno scolastico, di non saper comprendere e rielaborare i contenuti proposti se non in modo limitato e approssimativo. Nonostante gli interventi integrativi seguiti e le numerose opportunità di recupero che gli sono state offerte, non è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi previsti.
- L'alunno, dotato di strumenti e conoscenze di base decisamente insufficienti, ha evidenziato nel corso dell'intero anno scolastico di non saper lavorare in modo autonomo, seguendo in modo passivo l'attività didattica. L'alunno ha dimostrato di non saper comprendere e rielaborare i contenuti proposti, se non in modo limitato e approssimativo.
- L'alunno, profondamente demotivato, ha dimostrato uno scarso e del tutto superficiale interesse per l'attività didattica, alla quale ha partecipato in modo saltuario e soltanto se sollecitato; inoltre spesso si è reso protagonista di azioni di disturbo.

Motivazione per l'ammissione pur in presenza di insufficienze:

- La preparazione è complessivamente sufficiente nella maggior parte delle discipline.
- Ha già ripetuto senza evidenti miglioramenti.
- Ha esaurito il percorso scolastico del primo ciclo di istruzione.
- È segnalato con disturbi specifici di apprendimento che non gli consentono risultati migliori.
- Per i ritmi di apprendimento e le capacità possedute dall'alunno una ripetenza non faciliterebbe comunque il recupero delle carenze.
- L'alunno ha dimostrato consapevolezza delle proprie carenze e si è impegnato secondo le sue possibilità.
- L'alunno non è stato adeguatamente supportato, nel tempo extra scolastico, nelle sue difficoltà di tempi e di motivazioni allo studio.
- Ha mostrato un complessivo progresso in ordine sia all'alfabetizzazione culturale sia alla formazione umana.
- L'età e la condizione psicofisica non sono indicate a prolungare la permanenza dell'alunno nel primo ciclo di istruzione.